

Giudizio n. 46179

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE EMILIA-

ROMAGNA

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Marco CATALANO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al 46179 del registro di Segreteria.

TRA

OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS (c.f. OMISSIS) e residente a OMISSIS, rappresentato e difeso dall'Avv. Maura Goletto con pec: maura.goletto@ordineavvmodena.it ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Modena, Piazza Riccò 2, 41124, come da procura speciale allegata al ricorso introduttivo

RICORRENTE

CONTRO

INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587) con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv.to Mariateresa Nasso (C.F.: NSSMTR71A46L063A), PEC avv.mariateresa.nasso@postacert.inps.gov.it ed elettivamente domiciliato in Bologna Via Milazzo n. 4/2 presso l'Avvocatura Regionale INPS, giusta procura generale alle liti del 23 gennaio 2023 a

rogito notaio Fantini in Roma Repertorio n.37590 Raccolta n.7131;

MINISTERO DELLA DIFESA - COMANDO GENERALE ARMA DEI
CARABINIERI, in persona del legale rappresentante pro-tempore
rappresentato dal Capo Servizio trattamento economico pro tempore
Col. amm. Lorenzo Graticola

RESISTENTE

CONCLUSIONI

Per OMISSIS:

1. *annullare e/o disapplicare la determinazione di liquidazione della pensione, qui censurata (doc. n. 1), meglio descritta in epigrafe;*

2. *accertare il diritto del ricorrente OMISSIS al riconoscimento integrale di tutto quanto lui spettante ai sensi del citato art. 54, comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 1092/73, dal dì del dovuto al soddisfo, condannando le Amministrazioni intimare, per quanto di rispettiva competenza, a procedere pertanto al ricalcolo della sua pensione con applicazione dell'aliquota di rendimento del 44% (coff. annuale 2.44%) di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 o nella diversa misura che risulterà di giustizia e, ciò, sulla parte dell'assegno calcolata con il sistema retributivo, con corresponsione di tutto quanto per l'effetto dovuto a tale titolo, oltre arretrati maturati, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme tardivamente corrisposte in relazione ai titoli predetti, dal dì della maturazione dei singoli crediti al saldo effettivo.*

Si chiede, inoltre, che le Amministrazioni siano condannare anche alla corresponsione degli ulteriori interessi anatocistici che matureranno dalla data del deposito del ricorso fino al concreto soddisfo per effetto della sentenza, ai

sensi dell'art. 1283 c.c. (in termini, C. Conti, SS.RR., n. 8/QM/2007; Corte dei Conti Puglia, Sez. giurisdiz., Sent., (data ud. 06/10/2022) 10/10/2022, n. 605).

Si dichiara che ai sensi dell'articolo 9 del DPR 112/2005 e succ. mod., comma 1 bis la presente controversia NON è soggetta contributo unificato.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre 12,50% spese generali, e contributo previdenziale.

Per INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona dell.r.p.t.:

1) In via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di parte ricorrente nella presente controversia.

2) In via subordinata accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande proposte nei confronti dell'istituto e rigettarle integralmente con la conseguente formula e statuizione di legge.

3) In ogni caso accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di ogni pretesa avanzata da parte ricorrente relativamente al quinquennio anteriore alla notifica del ricorso giudiziario.

Per il MINISTERO DELLA DIFESA - COMANDO GENERALE ARMA DEI CARABINIERI, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore **in via principale**, accertare l'insussistenza nel merito dei presupposti per l'accoglimento delle istanze, formulate per il ricalcolo della pensione nonché delle pretese differenze pensionistiche che, pertanto, dovranno essere *in toto* rigettate poiché destituite di qualsivoglia fondamento giuridico;

in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse

istanze, la prescrizione quinquennale prevista dall'articolo 2 del R.D. n. 295/1939, come sostituito dall'art. 2 della Legge n. 428/1985, per l'ipotesi in cui debba procedersi alla riliquidazione.

Si chiede altresì, in ogni caso, la condanna di controparte al pagamento di spese ed onorari.

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato OMISSIS conveniva in giudizio l'INPS e il MINISTERO DELLA DIFESA-COMANDO GENERALE ARMA DEI CARABINIERI, davanti alla Corte dei conti Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna esponendo che:

Il ricorrente, App. "Sc" OMISSIS è un ex militare che ha prestato servizio nell'Arma dei Carabinieri dal 1.12.1981 sino al congedo del 15.10.2001.

Egli ha censurato alla locale INPS ed al Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri le modalità di calcolo della sua pensione n. 10294714.

In particolare, con lettera PEC del OMISSIS (doc. n. 2 di parte ricorrente) il Sig. OMISSIS ha richiesto l'applicazione dell'aliquota del 44% di cui all'art. 54 del DPR n. 1092/1973 (in luogo di quella del 35% relativo al personale civile), su detta pensione, ripresentata in data 26.2.2021 (doc. n. 3) anche vista la sentenza n. 1/2021 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti Centrale d'Appello.

L'INPS territoriale si è limitato a rilevare di essere mero ordinatore secondario e di aver: <<applicato i decreti emessi dall'amministrazione di appartenenza>> (doc. n. 3) e, poi, con ulteriore PEC in data OMISSIS

di essere in: <<attesa di eventuali decreti di rideterminazione della pensione>> (doc. n. 5), mentre il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con nota del OMISSIS (doc. n. 7) comunicava di essere in attesa di << relative indicazioni dall'INPS >>.

Successivamente con lettera del OMISSIS precisa che aveva richiesto all'INPS di Bologna la data di notifica del decreto di pensione poiché (doc. n. 8): << ... deve procedere al riesame del trattamento pensionistico... per il corretto computo dell'aliquota di rendimento prevista dall'art. 54 del DPR 1092/1973>>.

Da ultimo, con nota del OMISSIS il Comando dell'Arma dei Carabinieri (doc. n. 9) respingeva l'istanza del ricorrente poiché: <<... il decreto di pensione normale OMISSIS è stato notificato alla S.V. dall'INPS di Bologna il 12.12.2008 e che non risultano atti interruttivi della prescrizione proposti tempestivamente...>>.

Adiva pertanto questo giudice per sentire le conclusioni di cui in epigrafe.

Si costituiva il Ministero della Difesa il quale asseriva che, tenuto conto delle sentenze nr. 1 del 2021 delle SSRR della Corte dei conti, il Ministero aveva emanato la circolare nr. 0088292 del 29.10.2001 con la quale si affermava che si sarebbe proceduto alla riliquidazione e ricalcolo della pensione entro i tre anni di cui all'art. 205, comma 3, del d.P.R. nr. 1092 del 1973.

Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda atteso lo spirare del predetto termine decadenziale.

Si costituiva l'INPS che chiedeva l'estromissione da giudizio

protestando il difetto di legittimazione passiva e eccependo la prescrizione del diritto per il quinquennio successivo alla notifica dell'atto introduttivo

Alla udienza del 16.4.2024, sentiti per il ricorrente l'avv. Goletto, per l'INPS l'avv. Nasso la causa è passata in decisione

DIRITTO

§ 1 LEGITTIMAZIONE INPS

In via preliminare va affermata la legittimazione passiva dell'INPS, chiamata in giudizio per ordine del giudice, e contestata dall'Istituto nella memoria di costituzione, posto che questo Giudice ritiene che sussista un interesse del ricorrente a rendere opponibile all'Istituto previdenziale, competente a liquidare l'eventuale futuro trattamento pensionistico maggiorato, la sentenza che accerti la dipendenza da causa di servizio dell'infermità sofferta, considerati gli evidenti riflessi che ciò avrebbe sul riconoscimento del diritto al trattamento privilegiato (in tal senso, ex pluribus, cfr. Sez. giur. Sardegna, sentenza n. 40 del 23.3.2017).

§ 2. ECCEZIONI DI MERITO

2.1 DECADENZA

Il Ministero della Difesa ha eccepito la decadenza di cui all'art. 205 del T.U. pensioni secondo cui:

La revoca e la modifica sono effettuate d'ufficio o a domanda dell'interessato.

Nei casi previsti nelle lettere a) e b) dell'art. 204 il provvedimento è revocato o modificato d'ufficio non oltre il termine di tre anni dalla data di registrazione del provvedimento stesso; nei casi di cui alle lettere c) e d) di detto articolo il

termine è di sessanta giorni dal rinvenimento dei documenti nuovi o dalla notizia della riconosciuta o dichiarata falsità dei documenti.

La domanda dell'interessato deve essere presentata, a pena di decadenza, entro i termini stabiliti dal comma precedente; nei casi previsti nelle lettere a) e b) dell'art. 204 il termine decorre dalla data in cui il provvedimento è stato comunicato all'interessato.

Dal tenore della norma e soprattutto dal suo inserimento nelle variazioni del provvedimento di pensione, è evidente che la decadenza riguarda il provvedimento definitivo di attribuzione della pensione contenete errori o inesattezze rilevabili al momento della emissione.

La fattispecie oggetto del presente giudizio, invece, riguarda un evento sopravvenuto, ovvero l'attribuzione di un diritto non ipotizzabile al momento dell'emissione del provvedimento nel 2001.

2.2 PRESCRIZIONE

Va, innanzitutto, scrutinata la rituale eccezione di prescrizione avanzata dall'INPS che, a parere della Corte va accolta.

Invero per giurisprudenza granitica il diritto alla pensione non si prescrive, ma si prescrivono i singoli ratei.

Pertanto, attesa la prescrizione quinquennale della pensione, trattandosi di somme che sono pagate di mese in mese, va dichiarata la prescrizione delle differenze di ratei pensionistici maturati oltre il quinquennio antecedente la notifica del primo atto interruttivo con la p.e.c. del 2020.

§ 3. MERITO

3.1 LA DEBENZA DEL DIRITTO

Nel merito il ricorso è parzialmente fondato.

Nel merito si premette che in applicazione della cd. riforma Dini il sistema di calcolo misto è applicato al personale che alla data del 31.12.1995 non ha maturato 18 anni di anzianità/contribuzione. In tale caso la pensione, in attuazione della precedente riforma Amato, si compone di una Quota Retributiva, per le anzianità maturate sino al 31.12.1995, e di una Quota Contributiva per le anzianità di servizio maturate con decorrenza dal 01.01.1996. Con riferimento ai dipendenti dello Stato cui si applica il sistema di calcolo misto (come per il ricorrente) occorre precisare che nell'ambito della prima Quota Retributiva, ovvero per la parte di pensione che corrisponde alle anzianità acquisite anteriormente e sino al 31.12.1995, si provvede alla ripartizione in ulteriori due sub-quote:

- la prima detta QUOTA A è calcolata applicando sulla base pensionabile l'aliquota di rendimento maturata sino al 31.12.1992;
- la seconda, detta QUOTA B, è calcolata applicando sulla media delle ultime retribuzioni l'aliquota di rendimento maturata dal 1.1.1993 al 31.12.1995.

Giova altresì precisare che per il personale militare (quale il ricorrente), l'art. 54 del d.P.R. nr.1092 del 1973 prevede un regime di calcolo più favorevole.

La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo.

La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo.

Sulla perdurante applicazione dell'art. 54 (rispetto al trattamento peggiore per il personale civile) dopo la riforma del sistema pensionistico avvenuta con la legge 335 del 1995 sono intervenute le SSRR della Corte dei conti SSRR 1/2021/QM secondo cui:

la "quota retributiva " della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%.

Si osserva altresì che la giurisprudenza della Corte ha esteso il favorevole criterio di cui sopra anche nei confronti di coloro che alla data del 31.12.1995 avevano maturato una anzianità inferiore a 15 anni, consentendo il ricalcolo pensione con aliquota di rendimento non del 44% bensì del 2,44%.

Si tratta di un principio del tutto condivisibile atteso che per i militari: l'attività lavorativa è più usurante, la vita lavorativa è più breve rispetto ad un dipendente civile.

Pertanto, sussiste il diritto al ricalcolo della pensione sulla base di quanto espresso, con eccezione dei ratei versati oltre il quinquennio antecedente la notifica della diffida, essendo maturata la prescrizione

quinquennale.

3.2 GLI INTERESSI ANATOCISTICI

Parte ricorrente ha, infine, chiesto che le Amministrazioni siano condannare anche alla corresponsione degli ulteriori interessi anatocistici che matureranno dalla data del deposito del ricorso fino al concreto soddisfo per effetto della sentenza, ai sensi dell'art. 1283 c.c. (in termini, C. Conti, SS.RR., n. 8/QM/2007; Corte dei Conti Puglia, Sez. giurisdiz., Sent., (data ud. 06/10/2022) 10/10/2022, n. 605).

Tale capo di domanda non merita accoglimento atteso che, dal giorno del deposito della sentenza (*taxatio*) il credito acquisisce la definitività del numerario ed è sottoposto solo agli accessori degli interessi legali, eventualmente ex art. 1284. Comma 4, c.c..

Si osserva, in via del tutto incidentale, che la sentenza delle SSRR nr. 8 del 2007 riguardava il diverso caso del maggior danno dalla maturazione alla sentenza:

“In caso di riconoscimento del diritto alla liquidazione degli emolumenti accessori sugli arretrati pensionistici tardivamente corrisposti, spettano all’avente diritto,

a) sugli interessi legali già maturati, per periodi superiori ai sei mesi, solo gli ulteriori interessi legali ai sensi dell’art.1283 del codice civile, a decorrere dalla eventuale proposizione della specifica domanda giudiziale, con esclusione di ogni forma di rivalutazione monetaria, nonché

b) sulle somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria maturate in riferimento ai singoli ratei pagati in ritardo, con decorrenza dall’apposita costituzione in mora avvenuta in via stragiudiziale o in via giudiziale, interessi

legali e, se specificatamente provati in giudizio, ulteriori danni da svalutazione o da altra causa ”.

A seguito della sentenza più che di anatocismo, si potrà parlare di capitalizzazione annuale, quante volte l'adempimento del condannato si protragga oltre il 31 dicembre dell'anno di deposito e così per gli anni a seguire

§ 4. GLI INTERESSI DI CUI ALL'ART. 1284 C.C.

Quanto agli interessi osserva il giudice quanto segue.

Come è noto, l'imprinting del principio nominalistico consacrato nell'art. 1277 del cc del 1942 se da un lato comporta la certezza dell'oggetto dell'obbligazione, dall'altro lato è svantaggiosa per il creditore nel caso di perdita di valore reale della moneta rispetto al suo valore nominale.

È così che, in un periodo di forte crisi economica e al fine di favorire categorie svantaggiate nel 1977 il legislatore, con la legge nr 533, intervenne per la tutela di una particolare classe di soggetti svantaggiati, i lavoratori. Infatti, il lasso di tempo tra l'instaurazione del giudizio e una sentenza favorevole avrebbe fatto perdere valore al creditore di moneta, soggetto debole del rapporto, e contraddetto i principi ispiratori del processo civile, tra i quali quello secondo cui la durata del processo non deve andare a danno della parte che ha ragione.

Ecco che il comma 3 dell'art 429 cpc, norma di portata eminentemente sostanziale, ha previsto un criterio di recupero automatico della perdita del valore di acquisto della moneta tramite la debenza di interessi legali

e rivalutazione monetaria secondo il calcolo di cui all'art. 150 disp. Att. c.p.c.

Per la restante categoria ordinaria di obbligazioni residuava il principio nominalistico.

Nel 2002 il legislatore al fine di tutelare il creditore di moneta ha emanato il d.lgs. 231, che ha previsto il pagamento, in caso di ritardo, di un saggio parametrato al tasso di rifinanziamento della BCE al fine di dissuadere il debitore dal procrastinare l'adempimento.

E, sempre per dissuadere il debitore di moneta da tattiche dilatorie, il comma 4 dell'art. 1284 c.c. è stato così sostituito nel 2015 a mezzo dell'art. 17, comma 1 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modifiche, nella l. 10 novembre 2014, n. 162.

Quanto al credito pensionistico si pone il problema della eventuale concorrenza del tasso di cui all'art. 167 del cgc e di quello, sempre legale, a partire dalla domanda, di cui all'art. 1284, comma 4, cc.

Ritiene questo giudicante che la situazione disciplinata dall'art. 1284 c.c. sia applicabile anche al processo pensionistico riservato al pubblico impiego.

Innanzitutto, perché, proprio perché norma di maggior favore rispetto a tutti i creditori (non solo il lavoratore dipendente o il pensionato), il giudice non possa che optare per la soluzione favorevole alla applicazione del tasso codicistico a decorrere dalla domanda.

Inoltre, se è pur vero che fino ad ora vi è un quadro frastagliato di giudici di merito, considerato che Corte Appello Venezia Sent. 627/2022 e Corte appello Perugia Sent. n. 49/2021 non ritengono

applicabile l'art. 1284 nelle controversie di lavoro, si osserva che però un recente arresto della Corte di Cassazione (Ord. 61/2023) estende l'applicazione dell'art. 1284 cc a tutti i tipi di obbligazione,

L'art. 1284, comma 4, c.c., è stato introdotto al fine di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo, attraverso la previsione di un tasso di interesse più elevato di quello ordinario, dal momento della pendenza della lite: si tratta evidentemente di una disposizione (*lato sensu* "deflattiva" del contenzioso giudiziario), che ha lo scopo di scoraggiare l'inadempimento e rendere svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosità, scopo che prescinde dalla natura dell'obbligazione dedotta in giudizio e che si pone in identici termini per le obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali come per tutte le altre.

Nel medesimo senso depongono, inoltre, sia la circostanza che si tratta di una disposizione inserita nell'art. 1284 c.c., intitolato «saggio degli interessi», cioè nell'articolo del codice civile che disciplina in linea generale, per tutte le obbligazioni, il tasso legale degli interessi, sia il rilievo che tale articolo non contiene alcuna espressa limitazione di applicabilità delle sue disposizioni a solo alcune categorie di obbligazioni.

Né l'art. 167 cgc è di ostacolo alla applicazione della norma di cui al cc. Il comma 3 dell'art. 167 prevede la condanna al maggior danno per la diminuzione di valore del suo credito "secondo le vigenti disposizioni".

Orbene il rinvio mobile alle vigenti disposizioni all'attualità può tranquillamente intendersi all'art 1284 cc

Il disposto dell'art. 429 cpc letto in combinato disposto con l'art 150 disp att cpc secondo cui ai fini del calcolo di cui all'articolo 429, ultimo comma, del codice; il giudice applicherà l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mobile per i lavoratori dell'industria.

Pertanto, per il giudice ordinario è stato previsto un sistema di rinvio fisso all'ISTAT per il calcolo del maggior danno.

Viceversa, il richiamo alle vigenti disposizioni effettuato dall'art 167 cgc consente all'interprete la individuazione, volta per volta della norma applicabile che allo stato è l'art. 1284, comma 4 del c.c. esteso dalla ordinanza della Cassazione sopra riportata a tutte le obbligazioni. Infine, non costituisce un ostacolo il celeberrimo art. 22, comma 36, della legge 724 del 1994.

Innanzitutto, perché detta normativa regola l'ipotesi del cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, mentre nel caso di specie occorre stabilire solo quale tasso di interesse applicare, quello di cui al comma 1 dell'art. 1284 del c.c., che regola il saggio prima della domanda giudiziale o quello di cui al comma 4, che governa l'ipotesi del saggio dopo la domanda.

In secondo luogo, perché dalla interpretazione letterale dello stesso e del successivo decreto attuativo non emergono ostacoli alla applicazione della regola di cui all'art. 1284 c.c. come interpretato da questo giudice.

Secondo la normativa usualmente applicata dall'INPS l'art. 16, comma

6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (che regola il cumulo di rivalutazione ed accessori), si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il successivo D.M. 1 settembre 1998, n. 352 (Regolamento recante i criteri e le modalità per la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria per ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore dei dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29) all'art 2 (Criteri per la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria) statuisce che

Dal 1° gennaio 1995, l'importo dovuto a titolo di interessi legali, nella misura riconosciuta ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, sui crediti di cui all'articolo 1 è portato in detrazione dalle somme spettanti a titolo di rivalutazione monetaria ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

Il richiamo dell'art. 2 del D.M. menzionato, pertanto, deve intendersi effettuato al predetto articolo nella sua interezza, ivi compreso il comma 4 che statuisce il tasso legale degli interessi
SUCCESSIVAMENTE alla domanda giudiziale.

Pertanto, al ricorrente sulle somme non prescritte andranno riconosciuti gli interessi di cui all'art. 167 cgc dalla maturazione fino alla data di deposito del ricorso introduttivo e gli interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. da quella data fino all'effettivo soddisfo.

§ 5 SPESE

Le spese di giudizio con il Ministero seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi dell'art. 152 bis c.p.c. richiamato dall'art. 158, comma 2, del c.g.c. in favore di OMISSIS, in complessivi € 2.659,00, oltre IVA, CPA, contributo unificato e rimborso forfettario se dovuti.

Stante l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, comunque, ritiene la Corte di compensarle al 50%, con conseguente condanna ad € 1.329,50.

Quanto all'INPS si osserva quanto segue.

A cagione del rinvio dinamico del d.lgs. 546 del 1992 al codice di procedura civile, trova applicazione l'art. 92 del codice di rito nella formulazione risultante dalla modifica avvenuta con l'art. 13 del dl 132 del 2014, convertito in legge 162 del 2014, secondo il cui comma 2:

Se vi è soccombenza reciproca ovvero nei casi di assoluta novità della questione tratta o mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.

Tale normativa deve ritenersi integrata sia con l'introduzione dei commi 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies e 2-octies ad opera del DECRETO LEGISLATIVO 24 settembre 2015, n. 156 (in SO n.55, relativo alla G.U. 07/10/2015, n.233) sia con la sentenza additiva nr. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la quale *dichiara l'illegittimità*

costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni;

Tanto premesso, in virtù del fatto che l'INPS è mero ordinatore di spesa, possono essere interamente compensate nei suoi confronti.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da OMISSIS nei confronti di INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona dell.r.p.t. MINISTERO DELLA DIFESA - COMANDO GENERALE ARMA DEI CARABINIERI, in persona del legale rappresentante pro-tempore, così provvede:

a) accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto previa disapplicazione della determinazione di liquidazione della pensione accerta il diritto del ricorrente OMISSIS al riconoscimento integrale della integrazione della pensione ai sensi dell'art. 54, comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 1092/73, dal di del dovuto al soddisfo, condannando le Amministrazioni intimate, per quanto di rispettiva competenza, a procedere pertanto al ricalcolo della sua pensione con applicazione dell'aliquota di rendimento del 44% (coff. annuale 2.44%) di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 sulla parte dell'assegno calcolata con il

sistema retributivo, con corresponsione di tutto quanto per l'effetto dovuto a tale titolo, oltre arretrati maturati, oltre interessi ex art. 1284 c.c.. entro il quinquennio anteriore alla notifica della istanza.

b) condanna il MINISTERO DELLA DIFESA - COMANDO GENERALE ARMA DEI CARABINIERI, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore a pagare, in favore di OMISSIS, le spese e competenze del presente giudizio, che liquida in € 1.329,50, oltre IVA, CPA, rimborso forfettario e contributo unificato se dovuti; compensa per intero le spese di giudizio con l'INPS.

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto "Codice in materia di protezione di dati personali", dispone che, a cura della segreteria, venga apposta l'annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti

Così deciso in Bologna, in camera di consiglio, il 16.4.2024

IL GIUDICE UNICO

Cons. Marco Catalano

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il giorno 22 aprile 2024

p. Il Direttore di Segreteria

(dott.ssa Lucia Caldarelli)

(f.to digitalmente)

In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell'art. 52 del Decreto

Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Bologna, 22 aprile 2024

p. Il Direttore di Segreteria

(dott.ssa Lucia Caldarelli)

(f.to digitalmente)